

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1138

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BAGNOLI, LARIZZA, MICELE,
PAPPALARDO, PREVOSTO, GUERZONI, BUCCIARELLI,
BONAVITA, CHERCHI, CIONI, CRESCENZIO e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

Decentramento delle politiche di intervento a favore
dell'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La legge sulle piccole e medie imprese nasce alla fine del '91 quando la crisi dei cosiddetti distretti industriali già mostrava sintomi evidenti.

La forza dei distretti industriali e le componenti del loro successo nel corso degli anni '70-'80 erano state l'estrema flessibilità e la possibilità di ridurre i costi di produzione attraverso la deverticalizzazione delle diverse fasi produttive.

La riconquistata flessibilità produttiva della grande industria, attraverso l'uso massiccio delle tecnologie microelettroniche, hanno tolto ai distretti il vantaggio competitivo goduto e messo in luce la loro carenza fondamentale: l'inadeguatezza dimensionale della singola impresa in un mercato divenuto globale e la completa dipendenza del distretto dall'esterno in fatto di tecnologia e ricerca.

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, ha cercato di sovvenire alle crescenti difficoltà delle piccole e medie imprese, rimanendo però ancorata ad una impostazione culturale arretrata che ne ha ridotto di molto l'efficacia e le possibilità di applicazione.

Anzitutto la legge risente fortemente di un impianto centralistico, secondariamente sottovaluta il ruolo, le carenze ed i bisogni dei sistemi locali di impresa, che non vengono visti come comunità di imprese aventi logiche collettive di comportamento, ma come somma, tutt'al più, di imprese individuali. In questa logica la legge facilita la collaborazione tra le imprese, ma ignora i rapporti (e quindi si astiene dall'intervenirvi) che fanno delle imprese di un distretto un «sistema produttivo» locale. Conseguentemente risulta del tutto marginale il ruolo della regione che è l'unico soggetto che potrebbe intervenire su quei rapporti con sensibilità e conoscenze di causa, o per rafforzarli o magari per modificarli.

Tutte le procedure continuano nella legge a far capo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rendendo in una qualche misura discrezionale persino un intervento «automatico», quale dovrebbe essere il credito d'imposta.

Va quindi, prioritariamente, capovolta la logica della legge: sulle piccole e medie imprese la competenza primaria è delle regioni, quella sussidiaria dello Stato centrale.

In questa direzione vanno distinti gli interventi a carattere fiscale da tutti gli altri. I primi dovrebbero essere gestiti direttamente dal Ministero delle finanze, gli altri, compresi i contributi in conto capitale, dalla regione.

A questo scopo la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome dovrebbe annualmente distribuire ad ogni regione la propria quota di risorse da investire sia in strutture di sostegno, sia, evidentemente, in partecipazioni finanziarie in consorzi, eccetera, sia in contributi in conto capitale a singole imprese o a consorzi di imprese.

Le esigenze del mondo della piccola e media impresa sono essenzialmente due: la crescita dimensionale della piccola e media impresa ed il recupero, all'interno dei distretti, di risorse che attualmente sono quasi esclusivamente esterne: ricerca tecnologica e di base, sviluppo e affinamento delle capacità manageriali.

Va, pertanto, fiscalmente favorito il processo di concentrazione tra imprese concorrenti e reso meno rischioso il ruolo delle società finanziarie e di sviluppo. Inoltre andrebbe favorita, attraverso interventi regionali, la nascita di strutture di tutoraggio imprenditoriale e finanziario sul tipo di quelle attuate nel quadro del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel campo del sostegno della ricerca va anzitutto approfondito il ruolo che potrebbero assumere, in questo campo, le fondazioni delle Casse di Risparmio locali, nonchè la modifica in senso regionalistico delle norme della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a favore della piccola e media impresa.

La proposta di legge che viene presentata si propone, pertanto, di trasferire agli assessorati regionali per l'industria, il commercio e l'artigianato molte delle funzioni attribuite dalla legge n. 317 del 1991 al corrispondente Ministero.

In questo contesto si individuano, nei contributi in conto capitale, le agevolazioni direttamente gestibili dalle regioni, mentre si rendono automatiche e direttamente gestite dal Ministero delle finanze le agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta.

I contributi in conto capitale possono essere concessi prima dell'effettuazione dell'investimento da parte dell'impresa, anche se quest'ultimo va realizzato entro un anno (ed in alcuni casi entro tre anni) dalla concessione del contributo.

La possibilità da parte delle imprese di poter ottenere il contributo prima di effettuare l'investimento tende a permettere il processo innovativo anche a quei soggetti che non hanno immediate risorse finanziarie, ma i cui progetti sono egualmente meritevoli di essere sostenuti.

Le imprese che, invece, possono impegnare proprie risorse, saranno portate ad utilizzare, in misura di gran lunga più estesa che in passato, il meccanismo del credito d'imposta reso effettivamente automatico.

Le risorse che le regioni metteranno a disposizione delle imprese verranno annualmente ripartite dalla Conferenza Stato-regioni, che diventerà a tutti gli effetti organo di indirizzo e di programmazione degli investimenti innovativi nel comparto delle piccole e medie imprese.

Il presente disegno di legge intende perseguire, inoltre, altri tre obiettivi: rafforzare la struttura finanziaria della piccola e media impresa; favorirne la crescita dimensionale; incentivare la ricerca e il trasferimento-diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.

Il primo obiettivo è a fondamento dell'articolo 5 che rafforza gli incentivi diretti per le società finanziarie che incrementino, al di sopra del tasso di inflazione, le loro partecipazioni di rischio nelle piccole imprese industriali.

La crescita dimensionale delle piccole imprese è ricercata attraverso l'incentivazione alla costituzione di consorzi stabili nel tempo, nonchè nella loro trasformazione in società per azioni incorporanti le piccole imprese consorziate.

Infine, la costituzione a livello regionale di un Osservatorio per la piccola e media impresa che favorisca il trasferimento e la diffusione delle nuove tecnologie è individuato come un modo di orientare e di sostenere, mediante l'utilizzazione di consorzi di piccole e medie imprese, di enti pubblici, di enti di ricerca e associazioni professionali, lo sviluppo tecnologico del sistema. A tal fine vengono previsti sia lo stanziamento di un fondo finalizzato a favore dell'ENEA, sia finanziamenti aggiuntivi dello Stato alle regioni e dia queste ai consorzi.

Da ultimo il presente disegno di legge si propone di superare le strozzature che impediscono al sistema Italia di pienamente fruire delle agevolazioni previste in sede comunitaria, attribuendo alla Conferenza Stato-regioni un potere di controllo, di analisi degli eventuali ritardi e di «sblocco» dei ritardi e degli intralci amministrativi, con l'attivazione di intermediari qualificati, in sostituzione dell'ente locale o regionale inefficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni)

1. Sono attribuite agli assessorati regionali competenti in materia di industria, commercio e artigianato le funzioni e le attività affidate dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2; all'articolo 10; all'articolo 12, commi 4, 5 e 6; all'articolo 13, comma 1; all'articolo 21, comma 4.

2. Le agevolazioni di cui possono fruire le piccole imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed i consorzi o società consortili tra imprese di cui agli articoli 18, 27 e 36, della stessa legge, possono essere erogate sotto forma di contributo in conto capitale, per gli investimenti di cui agli articoli 5, 7, 19 e 27, comma 7, della stessa legge, oppure, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 19, comma 1, lettere *a)* e *g)* della stessa legge. Le due forme di agevolazione non sono cumulabili, se non nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 2.

*(Contributi in conto capitale:
norme di attuazione)*

1. Annualmente, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, si riunisce la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvede a ripartire fra le regioni e province autonome, anche sulla base dei programmi di investimento già definiti dalle stesse a favore delle piccole imprese o loro consorzi, o direttamente dalle piccole imprese singolarmente o in consorzio, le somme stanziata annualmente nella legge finanziaria per l'agevolazione, sotto forma di contri-

buti in conto capitale, degli investimenti di cui agli articoli 5, 7, 19 e 27, comma 7, della citata legge n. 317 del 1991.

2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le piccole imprese o loro consorzi inoltrano domanda, con l'intermediazione degli organismi di cui all'articolo 3, comma 1, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, all'assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato. Le spese oggetto dell'agevolazione possono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo per gli investimenti di cui agli articoli 5, 7 e 19, comma 1, lettere a), b), e), f), h), l), m), n), o), q) nonché 27, comma 7, lettera m) della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Per le spese, di cui agli articoli 19, comma 1, lettere c), d), g.), i), p) e 27, comma 7, ad esclusione della lettera m), della stessa legge, gli investimenti possono invece essere realizzati entro il termine massimo di tre anni dalla concessione del contributo.

3. Nel caso in cui le spese oggetto dell'agevolazione non siano ancora stati effettuate al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2, a questa deve essere allegata una certificazione attestante il possesso da parte dell'impresa o del consorzio di imprese dei requisiti previsti e la conformità delle spese alle tipologie di investimento agevolabili a norma della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché la regolarità della documentazione prodotta. La certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

4. Pena la revoca del contributo, entro un anno ovvero entro tre anni dalla concessione dello stesso, secondo quanto previsto dal comma 2, per l'attuazione dell'investimento, il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve inoltrare all'assessore regionale competente la dichiarazione dell'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie d'investimento, con allegata certificazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovve-

ro, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante la sua effettiva realizzazione, corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

5. Nel caso in cui le spese oggetto dell'agevolazione siano già fatturate al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2, si applicano le procedure previste al comma 4.

6. Sulla base delle domande pervenute l'assessore regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, forma un elenco secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di spedizione delle lettere. Le domande sono inserite nell'elenco solo se corredate dalle certificazioni e perizie di cui ai commi 3 e 5. Entro il termine inderogabile di quindici giorni dal ricevimento della domanda l'assessorato regionale competente verifica le disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio e comunica all'impresa la concessione dell'agevolazione, dando la precedenza alle domande di cui al comma 5, se collocate nell'elenco nella medesima posizione insieme ad altre.

7. Qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio a tutte le domande in elenco, l'assessore regionale competente ne dispone il rinvio all'anno successivo, dando ad esse la precedenza nella utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio a favore delle piccole imprese e loro consorzi 8. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 6 le imprese ed i consorzi di imprese che abbiamo richiesto le agevolazioni per i medesimi investimenti sotto forma di credito di imposta.

Art. 3.

(Controlli)

1. Per i controlli delle domande e delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate dalle piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 5, l'assessorato

regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, degli Istituti di credito operanti nella regione e delle società finanziarie regionali che inoltrano le domande e rispondono in solido con l'impresa o il consorzio di imprese delle agevolazioni da questi ottenute, nonostante la insufficienza di requisiti o per effetto di certificazioni non rispondenti al vero. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni gravano sulle disponibilità che a ciascuna regione verranno assegnate dalla riunione annuale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, contestualmente alla Conferenza di cui all'articolo 2, comma 1, una documentazione dettagliata circa l'utilizzo delle risorse messe a loro disposizione nel corso dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi del servizio centrale di cui all'articolo 39, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 effettua attività di controllo sull'utilizzo delle risorse trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 2, nel contesto delle attività di rilevazione e di analisi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge medesima.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva sullo sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese e loro consorzi, nonché sulle attività di sostegno svolte dalle singole regioni.

5. Anche su eventuale sollecitazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'assessore regionale competente provvede alla revoca delle agevolazioni, in caso di insussistenza delle condizioni previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, per la fruizione dei contributi in conto capitale.

Art. 4.

(Credito di imposta: norme di attuazione)

1. Le piccole imprese ed i loro consorzi che intendono usufruire, nella forma del credito d'imposta, delle agevolazioni per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Ministero delle finanze, contestualmente alle dichiarazioni d'imposta sul reddito per il periodo di imposta in cui è stato realizzato l'investimento, dichiarazione dell'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; alle spese di cui agli articoli 7, 8 e 19, comma 1, lettera a) e g), ovvero all'entità delle partecipazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve essere allegata una certificazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante il possesso da parte dell'impresa o del consorzio di imprese dei requisiti previsti, l'effettiva realizzazione dell'investimento, la conformità delle spese alle tipologie di investimento agevolabili a norma della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché la regolarità della documentazione prodotta. La certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa o consorzio e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), dell'imposta locale sui redditi (ILOR), e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). La concessione del credito d'imposta si intende accolta se entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione e dei relativi allegati di cui ai commi da 1 a 3, il

Ministero delle finanze non comunica all'impresa o al consorzio la sospensione motivata della concessione del credito d'imposta medesimo.

4. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, rende noto con apposito decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 30 marzo ogni anno, l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualità ed il trasferimento allo stato di previsione dell'entrata del Ministero delle finanze del relativo accantonamento annuale previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, la quota residuale concorre a formare le risorse del bilancio annuale successivo destinate al sostegno delle piccole imprese e loro consorzi.

5. Alle imprese non ammesse al godimento del credito di imposta per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto con priorità negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie. A tal fine il Ministero delle finanze forma un elenco secondo l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni e dei relativi allegati di cui ai commi 1 e 2, risultante dalla data di spedizione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco, qualora le disponibilità finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9 nonché 20, per le attività previste dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e g) della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il Ministro delle finanze ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione con i fondi stanziati per l'anno successivo e ne dà comunicazione ai soggetti interessati entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione e della relativa documentazione.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 5, valutati nella misura di 400 miliardi di lire per il triennio 1995-1997, in ragione di 50 miliardi per il 1995, 150 miliardi per il 1996 e 200 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente

riduzione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione e lo sviuluppo)

1. Le società finanziarie aventi i requisiti richiesti dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che incrementino in ciascun esercizio finanziario le partecipazioni assunte nelle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della stessa legge in misura superiore al tasso di inflazione annuo, sono ammesse a fruire di un credito d'imposta, cumulabile con quello previsto dall'articolo 9 della stessa legge e concesso con le modalità di cui all'articolo 4. Il credito d'imposta fruibile dall'impresa non concorre alla formazione del reddito imponibile, e non può essere superiore al 15 per cento degli utili annuali, da iscriverne in bilancio in apposito fondo di garanzia rischi, utilizzabile, nella misura del 50 per cento, ad aumento del capitale sociale qualora esso superi il 10 per cento delle partecipazioni in essere.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, nel limite di 45 miliardi di lire per il triennio 1995-1997, in ragione di 5 miliardi per il 1995, di 15 miliardi per il 1996 e 25 miliardi per il 1997.

Art. 6.

(Agevolazioni per la fusione delle imprese consorziate)

1. Nei casi in cui i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si trasformino, entro

un quinquennio dalla loro costituzione, in una società per azioni incorporante le singole imprese consorziate il nuovo soggetto societario è ammesso a fruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e, per il triennio d'imposta successivo alla fusione, di un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile, nella misura massima del 50 per cento nel primo anno e del 40 per cento e del 30 per cento rispettivamente nel secondo e terzo anno, degli utili da esso annualmente reinvestiti.

2. Ai fini della concessione del credito d'imposta previsto dal comma 1, la società per azioni risultante dalla fusione delle imprese consorziate presenta contestualmente al Ministero delle finanze, l'avvenuta dichiarazione IRPEG o ILOR del primo esercizio sociale, la documentazione dell'avvenuta trasformazione e copia del bilancio annuale certificato da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti. Per la concessione del credito d'imposta, che si intende accolta se entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione il Ministero delle finanze non comunica all'impresa interessata la sua sospensione motivata, si applicano le norme di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della presente legge.

3. Gli oneri per la concessione delle operazioni previste dal comma 1 operano sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 nel limite di 150 miliardi di lire per il triennio 1995-1997, in ragione di 20 miliardi per il 1995, di 50 miliardi per il 1996 e di 80 miliardi per il 1997.

Art. 7.

(Agevolazioni per i consorzi)

1. I consorzi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, esercenti congiuntamente almeno due tra le attività di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), g), i) ed l), della stessa legge, sono

ammessi a fruire, nel triennio 1995-1997, di un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'incremento annuo delle spese per esse effettivamente sostenute in ciascun esercizio con risorse proprie. Tale credito è cumulabile con i contributi di cui all'articolo 20, comma 1, della citata legge ed è concesso con le medesime modalità previste dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della presente legge.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, nel limite massimo di 150. miliardi di lire per il triennio 1995-1997.

Art. 8.

(ConSORZI costituiti dalle regioni)

1. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, cui siamo affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e amministrativa. A tale scopo sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, è previsto uno stanziamento di 200 miliardi di lire per il triennio 1995-1997, in ragione di 80 miliardi per il 1995, 100 miliardi per il 1996 e 120 miliardi per il 1997.

2. Nelle regioni a debole presenza di concentrazione di piccole imprese possono essere costituite dalla regione società consortili di sviluppo industriale per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della citata legge n. 317 del 1991. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'innovazione di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del Fondo per la ricerca applicata di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

3. La ripartizione regionale dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, che deve tener conto delle particolari necessità d'intervento nelle aree di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e nei territori colpiti da fenomeni di declino industriale, avverrà secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 9.

(Osservatorio regionale. Attività dell'ENEA)

1. È istituito a livello regionale un nucleo di valutazione della qualità organizzativa, e alla validità operativa e della redditività delle piccole imprese, in grado di orientare e sostenere il loro sviluppo tecnologico. Tale nucleo di valutazione assumerà la forma di Osservatorio regionale per la piccola e media impresa e per il trasferimento delle tecnologie. A tal fine l'Osservatorio si avvale dei consorzi di cui all'articolo 8 che opereranno il trasferimento delle tecnologie, ne seguiranno l'applicazione e ne controlleranno i risultati.

2. Ai fini delle attività di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione delle nuove tecnologie condotte dall'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è ad esso assegnato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, per la partecipazione ai consorzi ivi previsti, un fondo di 130 miliardi di lire nel triennio 1995-1997, in ragione di 30 miliardi per il 1995, 50 miliardi rispettivamente per il 1996 e 1997.

3. Il 10 per cento del fondo è devoluto dall'ENEA alle attività di monitoraggio e di osservatorio sull'alta tecnologia e sulla competitività economico-tecnologica del Paese e alle attività di analisi e di valutazione economica e sociale dei processi di innovazione tecnologica nel campo dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, anche mediante idonee forme di collegamento con gli Osservatori regionali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede attraverso il recupero delle somme stanziare all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, e la parziale riduzione del Fondo per l'innovazione di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nella misura di 60 miliardi di lire.

Art. 10.

(Assi prioritari di sviluppo)

1. Ai fini di agevolare l'utilizzo delle agevolazioni previste in sede comunitaria destinate alle aree di cui all'allegato al Regolamento CEE 2052/88 e nei territori colpiti da fenomeni di declino industriale, nonchè di sopperire alle relative necessità di integrazione finanziaria, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina con scadenza almeno trimestrale gli interventi necessari ai fini della partecipazione alle attività di cui agli assi prioritari di sviluppo, individuati dalla Decisione 94/629/CEE della Commissione del 29 luglio 1994, «Industria, artigianato e servizi alle imprese» e «Infrastrutture di supporto alle attività economiche». In particolare:

a) individua le regioni nelle quali si presentano difficoltà a fornire e far approvare in sede comunitaria adeguati progetti;

b) determina gli organismi ai quali ricorrere per superare tali difficoltà o quali gestori e intermediari presso la Comunità, individuandoli tra Mediocredito, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ENEA, Artigiancassa e altri operatori pubblici qualificati;

c) determina l'attribuzione dei finanziamenti necessari a valere su un apposito Fondo costituito presso il Ministero del bilancio la cui entità è fissata in 500 miliardi di lire per il 1995, 1.000 miliardi per il 1996 e 1.000 miliardi per il 1997.

Art. 11.

(Stanziamanti per la ricerca applicata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i finanziamenti attribuiti al Fondo per la ricerca applicata, istituito con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e al Fondo per l'innovazione tecnologica, istituito con la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono trasferiti nella misura massima di 200 miliardi di lire al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a compensazione delle minori entrate, derivanti dall'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese che realizzino progetti di ricerca con fondi propri, nella misura massima del 30 per cento, elevato al 40 per cento nelle aree di cui all'allegato del Regolamento CEE n. 2052/88 dell'incremento annuo di spesa in attività di ricerca e sviluppo, comprendente gli investimenti in apparecchiature, il costo del personale, nonché le spese per il deposito dei brevetti e per contratti di ricerca affidati ad università o ad enti pubblici e privati nazionali di ricerca.

2. Gli incrementi di spesa devono essere calcolati sulla media delle spese di ricerca effettuate dall'impresa nell'ultimo triennio ed in base ai bilanci certificati da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'apposito albo dei dottori commercialisti. Per l'ottenimento del credito di imposta, che può essere fatto valere sugli utili di impresa dei tre bilanci successivi, si applicano le norme generali sul credito di imposta di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. A partire dal 1° gennaio 1995 sono soppressi gli interventi a valere sui fondi di cui al comma 1, relativi all'agevolazione di progetti di ricerca direttamente finanziati dalle imprese.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana decreti di attuazione

e le norme per effettuare le verifiche ed i controlli, utilizzando a tal fine le istituzioni pubbliche finanziarie e di ricerca.

Art. 12.

*(Costituzione di fondi di riserva
presso gli enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, devono introdurre entro il 31 dicembre 1995 negli statuti che ne disciplinano l'organizzazione e l'attività, disposizioni volte a prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili per finanziare attività di ricerca e sviluppo a favore delle piccole e medie imprese operanti nei bacini di utenza degli enti.

2. I fondi di riserva istituiti per le finalità di cui al comma 1 debbono essere prioritariamente utilizzati presso l'ENEA, il CNR, le università e gli enti di ricerca, e non possono essere inferiori al 10 per cento dell'utile netto annuo dell'ente creditizio.

